

STATUTO

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Art. 1 - Principi, ideali e regole per la loro affermazione | 2 |
| Art. 2 - Denominazione e sistema di rappresentanza | 2 |
| Art. 3 - Scopi | 2 |
| Art. 4 - Sinergie..... | 4 |
| Art. 5 - Categorie in tutela..... | 4 |
| Art. 6 - Iscritti..... | 4 |
| Art. 7 - Procedimento di iscrizione..... | 5 |
| Art. 8 - Accoglimento o reiezione della domanda di iscrizione..... | 5 |
| Art. 9 - Obblighi degli Iscritti | 5 |
| Art. 10 - Recesso, decadenza ed esclusione degli Iscritti..... | 5 |
| Art. 11- Cancellazione e sospensione..... | 6 |
| Art. 12 - Organi Nazionali dell'Associazione..... | 6 |
| Art. 13 - Assemblea generale degli Iscritti | 6 |
| Art. 14 - Svolgimento dell'Assemblea | 7 |
| Art. 15 - Il Consiglio Direttivo | 7 |
| Art. 16 - Il Presidente e il Vice Presidente vicario | 8 |
| Art. 17 - Il Segretario nazionale..... | 8 |
| Art. 18 - Il Collegio dei Probiviri..... | 9 |
| Art. 19 - Provvedimenti disciplinari e ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri..... | 9 |
| Art. 20 - Commissariamenti delle sedi territoriali..... | 10 |
| Art. 21 - Il Revisore dei Conti..... | 10 |
| Art. 22 - Patrimonio, Bilancio e Contabilità..... | 10 |
| Art. 23 - Scioglimento e liquidazione | 11 |
| Art. 24 - Rinvio..... | 11 |

Art. 1 - Principi, ideali e regole per la loro affermazione

1. L' "Associazione per la Ricerca, l'Innovazione E lo Sviluppo a favore delle Imprese", in seguito denominata anche solo "ARIES Imprese", è federata alla "CIDEDEC Portale Imprese", a sua volta confederata alla "Confederazione Italiana Degli Esercenti Commercianti, Artigiani ed Artisti, Industriali, Agricoltori, delle Attività del Terziario, dell'Informatica e Telematica, delle Professioni in campo legale, economico, tecnico e contabile, del Turismo e dei servizi", in breve "C.I.D.E.C".

2. L'Associazione ispira la propria azione ai valori di libertà, pluralismo, democrazia, eguaglianza e convivenza civile.

3. Conseguentemente, l'Associazione imposta la sua attività al rispetto delle seguenti regole di comportamento alle quali fanno riferimento gli associati e le associazioni territoriali e di categoria aderenti:

- Promozione di una coscienza associativa con al centro i valori democratici e di condivisione degli associati;
- Rispetto e promozione dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le controparti, destinatarie dei beni e dei servizi delle imprese associate;
- Contribuzione fattiva alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità delle persone, dell'ambiente e del territorio in cui opera;
- Partecipazione attiva e costruttiva degli associati alla vita dell'Associazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dallo Statuto;
- Espletamento degli incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Associazione, a livello di nomina, qualora il superiore interesse della stessa Federazione lo esiga;
- Dovere di garantire la qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Associazione in ogni attività anche esterna al contesto associativo.

Art. 2 - Denominazione e sistema di rappresentanza

1. "ARIES Imprese" è espressione nazionale italiana delle società e dei professionisti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore dell'impresa e della libera professione.

2. L'Associazione potrà organizzarsi sull'intero territorio nazionale nelle forme e con le modalità ritenute più opportune.

3. L'Associazione concorre a formare il sistema di tutela e di rappresentanza delle imprese e delle professioni di cui al primo comma.

4. Le qualifiche personali di Associato o Dirigente di "ARIES Imprese" di qualunque livello o di Associato Iscritto ad Associazione Aderente, comportano l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei principi che lo formano.

5. L'Associazione è Ente non commerciale, quindi non ha fini di lucro e non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. Essa non ha vincoli con partiti o movimenti politici;

6. "ARIES Imprese" ha sede in Roma, Via Emilio Colombo n. 31.

7. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi

1. L'associazione è soggetto sindacale d'impresa dedicato allo sviluppo delle categorie economiche d'impresa che organizza e del sistema culturale ed economico nel quale operano; è una libera organizzazione politico-sindacale per la tutela degli interessi comuni di carattere sindacale, economico, tecnico, legislativo, fiscale degli associati e non ha scopo di lucro.

In particolare le sono attribuiti i seguenti scopi:

- a) la tutela e la rappresentanza di quanti in essa si organizzano, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private comprese le organizzazioni culturali, politiche, economiche, sociali, sindacali, nazionali, internazionali e sovranazionali;
- b) lo sviluppo qualitativo e quantitativo degli interessi culturali, economici e sociali delle imprese e professionisti, associati a "ARIES Imprese", oltre allo sviluppo del riconoscimento del loro ruolo sociale ed economico;
- c) la partecipazione dei settori rappresentati ed affiliati ai benefici derivanti dai sistemi economici e ai benefici di internazionalizzazione dei rapporti culturali, scientifici e tecnologici, industriali e mercantili;
- d) promuovere tutte quelle iniziative in campo economico volte alla crescita delle imprese e dei professionisti associati.

2. Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione è impegnata a:

- a) Partecipare al processo di definizione delle regole del mercato dei settori e categorie e delle altre attività svolte dagli associati;

Stipulare contratti ed accordi a tutti i livelli di contrattazione nell'interesse generale dei professionisti, tecnici e imprenditori affiliati;

- b) Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale e manageriale e l'elevazione culturale delle categorie affiliate e dei loro addetti nonché degli aspiranti per le attività da essi svolte;

c) Rappresentare gli interessi complessivi dei propri iscritti, presso le Istituzioni economiche ed amministrative, pubbliche e private, locali, nazionali e internazionali;

- d) Favorire lo sviluppo delle strutture necessarie alle attività degli associati anche attraverso forme di collaborazione tra gli stessi;

e) Assistere e coordinare l'attività di tutela e promozione degli associati;

- f) Operare il miglioramento strutturale del sistema organizzativo di "ARIES Imprese" a tutti i livelli favorendone l'efficienza e lo sviluppo;

g) Assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo dei settori e delle categorie rappresentate, alla formazione professionale nonché all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, amministrativa, societaria, contabile e tributaria, sociale e culturale delle stesse, ovvero concorrervi con proprie risorse umane, finanziarie e patrimoniali;

- h) Promuovere ed attuare, tramite i propri uffici e le proprie strutture collegate, qualsiasi iniziativa che tenda a fornire, anche alle singole imprese associate, la consulenza e l'assistenza per la soluzione delle problematiche e l'assolvimento degli adempimenti inerenti all'organizzazione, alla gestione e allo sviluppo delle loro imprese;

In questo ambito l'Associazione presta alle imprese associate direttamente, o tramite strutture collegate, partecipate, controllate, servizi di formazione, di informazione e di assistenza politico/sindacale e tecnico/legale e in particolare tra l'altro in materia fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, bancaria, creditizia, fallimentare e di recupero crediti, assicurativa e ambientale, nonché in materia di lavoro, previdenziale e assistenziale, e quanto altro può necessitare al loro sviluppo e/o alla loro gestione; l'Associazione organizza e fornisce un sistema di servizi a favore delle imprese;

- i) Assistere gli associati nelle controversie collettive e individuali, con la partecipazione, alle conciliazioni in sede arbitrale, sindacale, giudiziale o di mediazione: in ogni caso in applicazione e nel rispetto della legislazione in vigore nella materia;

l) Assistere gli associati nelle controversie civili o societarie, tra associati o verso terzi, favorendo

la mediazione e la conciliazione: in ogni caso in applicazione e nel rispetto della legislazione in vigore nella materia;

m) Proporre ai Competenti Organismi provvedimenti legislativi e regolamenti, atti a soddisfare le legittime aspettative degli associati;

n) Promuovere la costituzione di consorzi di garanzia collettiva fidi o società finanziarie o comunque denominate per agevolare il credito a favore degli associati;

o) Promuovere e partecipare ad iniziative di mutualità, sociali, culturali, ricreative e sportive per gli associati ed i loro familiari, ovvero per soggetti altrimenti determinati;

p) Esercitare ogni altra funzione sia conferita all'Associazione da Leggi e disposizioni di Pubbliche Autorità, dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni dei propri organi e da accordi unitari con le altre organizzazioni artistiche, professionali e imprenditoriali;

q) Promuovere e partecipare a progetti di unità sindacale e ad iniziative e manifestazioni comuni con altre associazioni;

r) Collaborare con organismi pubblici o privati operanti nel campo peritale e della consulenza;

s) Espletare ogni altro compito affidatogli dalle Leggi, dalle disposizioni governative e da quanto potrà essere deliberato dalle proprie assemblee congressuali o dai vertici nazionali di "ARIES Imprese".

3. L'Associazione potrà svolgere inoltre qualunque attività connessa a quelle sopraindicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, o quant'altro, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi statutari, a tal fine, l'Associazione esprime linee di indirizzo vincolanti per tutti i soci e ne coordina l'attuazione.

Art. 4 - Sinergie

1. L'Associazione può collaborare con Federazioni, Associazioni, Ordini e Organizzazioni che si prefiggono uno o più degli scopi di cui al precedente articolo.

2. L'accreditamento dell'Associazione presso le Istituzioni pubbliche, territoriali e non, camere di Commercio, altri partiti e sindacati, società di servizi, ambasciate e rappresentanze straniere o comunitarie dell'Unione Europea e non, Enti, Istituti ed Autorità Nazionali e sovranazionali, sono di esclusiva competenza del Presidente dell'Associazione o, se autorizzato dal Presidente, del Vice Presidente vicario della medesima.

Art. 5 - Categorie in tutela

1. Possono fare parte di "ARIES Imprese" le associazioni di categoria delle imprese e delle professioni nonché i singoli operatori, professionisti o imprenditori nel campo delle attività di consulenza alla Piccola e Media Impresa e di quelle in qualunque modo ad esse collegate.

2. Possono far parte dell'Associazione, anche i professionisti, singoli o in forma associata, dediti alla consulenza per Piccole e Medie Imprese.

3. Il Consiglio Nazionale potrà deliberare l'istituzione di altre categorie di iscritti o di altre specializzazioni di ogni singola Categoria.

Art. 6 - Iscritti

1. L'iscritto a "ARIES Imprese" può essere:

A) Ordinario, se iscritto all'Associazione ai sensi dei successivi articoli 7 e 8;

B) Onorario, in quanto dichiarato dal Consiglio Direttivo in quanto personalità che abbia contribuito al prestigio dell'Associazione: egli non ha diritto di voto né obbligo di pagamento della quota associativa;

C) Aggregati, possono essere le associazioni, i consorzi e le federazioni di categoria che aderiscono in quanto tali. Esse non hanno diritto di voto né obbligo di pagamento della quota associativa.

Art. 7 - Procedimento di iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Associazione tutti i soggetti di cui all'articolo 5, persone fisiche o giuridiche ed altri organismi collettivi, anche a partecipazione pubblica.
2. Tutti i nominativi degli aderenti a "ARIES Imprese" sono iscritti nel registro "Iscritti a ARIES Imprese" ed hanno la facoltà di un voto nell'assemblea degli iscritti: tale registro è tenuto a cura del Presidente, del Vice Presidente vicario e del Segretario Nazionale e costituisce l'unico documento che comprova l'iscrizione. Viene automaticamente cancellato dal registro chi non è in regola col pagamento della quota associativa.
3. I soci aggregati di cui all'art.6 comma 1 lett. C) del presente statuto hanno valenza e sono iscritti come singolo socio, l'elencazione a parte dei loro affiliati è facoltativa.

Art. 8 - Accoglimento o reiezione della domanda di iscrizione

1. Coloro che intendono richiedere l'iscrizione all'Associazione devono svolgere idonea domanda. La domanda può anche essere verbale o per *facta concludentia*. Ove svolta, implica la conoscenza del presente statuto.
2. La domanda perviene al Presidente dell'Associazione o a soggetto da lui all'uopo delegato. L'accoglimento può consistere nella semplice accettazione da parte di "ARIES Imprese" della quota associativa annuale o di iscrizione; la reiezione con la restituzione della suddetta quota, anche se il soggetto era stato associato in periodi precedenti.
2. La decisione del Presidente è inappellabile.
3. L'iscrizione ha validità annuale e non è frazionabile.

Art. 9 - Obblighi degli Iscritti

1. Gli Iscritti si obbligano:
 - a) all'osservanza del presente statuto di "ARIES Imprese";
 - b) all'ottemperanza delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - c) ad essere in regola con il pagamento delle quote associative di iscrizione e annuali fissate dal Consiglio Direttivo, il quale, salvo quanto disposto dai successivi articoli 10 e 11, consente l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo Interno.

Art. 10 - Recesso, decadenza ed esclusione degli Iscritti

1. L'Iscritto può recedere in qualunque momento dall'Associazione presentando specifica dichiarazione scritta.
2. La decadenza dalla qualità di Iscritto interviene con determinazione del Presidente per:
 - mancato pagamento della quota associativa;
 - perdita delle condizioni di ammissione all'Associazione;
 - radiazione per grave attentato ai principi regolatori dell'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Presidente. Essa è appellabile al Collegio dei probiviri.
4. Il recesso, la decadenza e l'esclusione non danno luogo ad alcun rimborso delle quote versate, né ad alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Infatti la quota non è rivalutabile ed i contributi associativi di "ARIES Imprese" sono intrasmissibili.
5. Il recesso, la decadenza o l'esclusione danno sempre luogo alla cancellazione del nominativo

dal registro degli iscritti.

Art. 11- Cancellazione e sospensione

1. La cancellazione dall'Associazione comporta la cessazione da ogni facoltà derivante dall'appartenenza al sodalizio, ed è facoltà dell'Associazione segnalare la stessa cancellazione a tutti gli enti presso i quali l'interessato è stato accreditato come semplice iscritto o come dirigente. L'uso indebito delle denominazioni, loghi e profili di "ARIES Imprese" potranno essere perseguiti a termini di legge.

2. In caso di sospensione dell'attività imprenditoriale o professionale dell'iscritto, la Presidenza potrà provvedere alla sospensione dell'iscritto a "ARIES Imprese" per il periodo corrispondente. La sospensione non dà diritto alla restituzione della quota associativa.

Art. 12 - Organi Nazionali dell'Associazione

1. Gli organi Nazionali dell'Associazione sono i seguenti:

- l'Assemblea degli Iscritti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice presidente vicario;
- il Segretario Nazionale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore dei conti.

Art. 13 - Assemblea generale degli Iscritti

1. L'esercizio dei diritti interni spetta agli Iscritti in regola con i versamenti dei contributi associativi. Ad ogni Iscritto in regola è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo interno, d'intervento e di rappresentanza nelle assemblee e di usufruire di ogni agevolazione o servizio resi disponibili dall'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria ciascun iscritto, persona fisica o giuridica, può rappresentare, per delega semplice, altri due iscritti.

In caso di contestazioni sulle deleghe decide con effetto immediato il Presidente Nazionale, anche a seguito di contestuali verifiche telefoniche o telematiche.

Le persone giuridiche hanno la rappresentanza in assemblea tramite il proprio legale rappresentante. Ognuna di esse conterà per un voto.

3. L'Assemblea ordinaria elegge, con due procedure di candidatura e due votazioni separate, il Presidente e poi tutte le altre cariche nazionali.

La votazione per l'elezione del Presidente viene svolta per prima ed interessa i candidati che abbiano formalizzato la loro partecipazione al Segretario Nazionale almeno 90 giorni prima dell'assemblea. Risulta eletto il candidato che raggiunga il risultato indicato nel successivo art.

14.

La votazione per l'elezione del Vice Presidente vicario, del Segretario Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti, viene svolta per seconda ed interessa coloro che abbiano formalizzato la candidatura al Segretario Nazionale almeno 30 giorni prima dell'Assemblea. L'elezione avviene per liste che debbono prevedere la totalità dei componenti di tutti gli organismi, i quali vengono tutti indistintamente eletti nel caso in cui la loro lista raggiunga il risultato indicato nel successivo art. 14.

4. L'assemblea ordinaria è presieduta e gestita dal Vice Presidente vicario, viene convocata dal Segretario Nazionale con avviso a tutti gli iscritti anteriore di almeno 30 giorni al suo svolgimento.

5. L'assemblea ordinaria e straordinaria potrà essere convocata a mezzo avviso nelle sedi dell'associazione e/o con l'inoltro di mail all'indirizzo dell'associato.
6. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con avviso a tutti gli iscritti anteriore di almeno dieci giorni al suo svolgimento, ad oggetto, a titolo puramente esemplificativo:
 - a) per ogni provvedimento di ordine sindacale, economico ed organizzativo interno che egli giudichi di rilevantissima importanza;
 - b) per deliberare dell'indirizzo politico o sindacale generale dell'Associazione;
 - c) per la nomina dei delegati a Congressi Federali e Confederali, ove non svolta dall'assemblea ordinaria;
 - d) per le modifiche statutarie;
 - e) per lo scioglimento dell'Associazione.
7. Gli iscritti sono convocati in Assemblea straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e deliberi in tal senso.
8. L'assemblea straordinaria deve essere convocata anche su richiesta di almeno la metà degli Iscritti e sulla mozione che essi indicano, qualunque essa sia.
9. Comunque convocate, le assemblee straordinarie sono presiedute dal Vice Presidente vicario e non è ammessa la partecipazione per delega.
8. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con avviso da parte del Presidente, ed inviato a ciascun Iscritto almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 14 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e può deliberare con l'intervento ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, da fissarsi a distanza di almeno un'ora, delibererà validamente a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli Iscritti presenti. È facoltà del Consiglio Nazionale approvare un regolamento.
2. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di almeno due terzi degli Iscritti presenti ed in seconda convocazione, da fissarsi a distanza di almeno un'ora, col voto favorevole della maggioranza totale dei presenti.
3. Tutte le votazioni si svolgono per alzata di mano.
4. L'Associazione disciplina uniformemente il rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni tipo di discriminazione.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo scelto dall'Assemblea è composto da tre membri: Presidente nazionale, Vice Presidente Vicario nazionale e Segretario nazionale.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'indirizzo politico e sindacale generale dell'Associazione, esso viene convocato almeno una volta all'anno dal Presidente senza formalità e delibera a maggioranza semplice dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica gli stessi quattro anni indicati per il periodo di riconvocazione dell'assemblea ordinaria, e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impossibilità permanente di un membro, esso viene sostituito con scelta e delibera del Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo può decadere solo per dimissioni di due membri, in tal caso le sue funzioni vengono assorbite dal Presidente.
4. Competono al consiglio direttivo:
 - a) l'approvazione dei rendiconti annuali: consuntivo e preventivo;

- b) la determinazione dell'ammontare della quota di iscrizione annua e delle modalità di riscossione delle stesse;
 - c) l'elaborazione ed attuazione di regolamenti interni e delle norme di comportamento per i singoli Iscritti.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente o al Vice Presidente vicario.
 6. La partecipazione al Consiglio Direttivo è libera e gratuita; tuttavia ai suoi componenti, previa autorizzazione del Presidente o del Vice Presidente vicario, può essere dato il rimborso delle spese sostenute per le attività istituzionali, di viaggio e di soggiorno e alle quali sono chiamati.
 7. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo destinato alle indennità di carica a titolo di spese di rappresentanza per i singoli componenti.
 8. Il consiglio direttivo può essere svolto con mezzi telematici e di video/audio conferenza.

Art. 16 - Il Presidente e il Vice Presidente vicario

1. Presidente gestisce e coordina l'attività dell'Associazione.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne ha la firma.
3. Presidente e Vice Presidente vicario possono conferire nomine di cariche non statutarie, tra cui quella di responsabile territoriale, interne all'Associazione, che verranno comunicate al direttivo; è facoltà del Presidente revocare tali nomine svolte dal Vice Presidente vicario e revocare anche le proprie.
4. Il Presidente delibera sull'ammissione, la cancellazione, l'espulsione degli iscritti.
5. Il Presidente riceve i reclami degli iscritti e decide in merito oppure demanda la questione al Collegio dei Probiviri.
6. Il Presidente convoca il consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti.
7. Il Presidente ha altresì tutti i poteri che gli competono ai sensi del presente statuto o che gli vengono conferiti ad hoc dal Consiglio Direttivo e assume tutte le iniziative utili e necessarie per lo sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi Statutari.
8. Il Presidente può conferire in via temporanea propri poteri al Vice Presidente vicario, esclusa la rappresentanza legale.
9. In caso di dimissioni del Presidente gli subentra il Vice Presidente vicario ed il consiglio direttivo nomina al proprio interno un nuovo Vice Presidente vicario ed un nuovo consigliere direttivo, il quale non potrà essere in nessun caso nominato Presidente, Vice Presidente vicario o Segretario.
10. In caso di dimissioni del Vice Presidente vicario si applicano *mutatis mutandis* le stesse regole indicate nel comma precedente, ferme le funzioni di Presidente e di Segretario.
11. In caso di contestuali dimissioni del Presidente e del Vice Presidente tutti gli organi direttivi decadono ed assume *ad interim* le funzioni di Presidente il componente del direttivo più anziano d'età, con la sola funzione di convocare, presiedere e gestire l'assemblea straordinaria per la rielezione di tutte le cariche associative.

Art. 17 - Il Segretario nazionale

1. Al Segretario sono affidati i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei quali cura la raccolta. In caso di sua impossibilità, temporanea o definitiva, la verbalizzazione delle riunioni verrà affidata ad un soggetto nominato da Consiglio Direttivo e assemblea, a maggioranza.
2. Il Segretario sovrintende all'Amministrazione dell'Associazione, è il tesoriere dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Il Segretario cura i rapporti continuativi con la Segreteria Generale e la presidenza della Federazione d'appartenenza: cura i rapporti politico-sindacali con essa e riferisce direttamente al Presidente di ogni questione che dovesse insorgere con o nella Federazione d'appartenenza.
4. In caso di dimissioni o impossibilità permanente del Segretario si applicano *mutatis mutandis* le regole indicate nel precedente articolo 16 comma 9, ferme le funzioni di Presidente e Vice Presidente vicario.

Art. 18 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un numero di tre membri, non Iscritti all'Associazione, tutti eletti dall'assemblea ordinaria, la quale elegge anche quale dei tre debba essere il Presidente del Collegio.
2. È compito del Collegio dei Probiviri indicare la regolamentazione associativa agli Iscritti e promuovere la bonaria soluzione delle vertenze sorte fra gli Iscritti e fra l'iscritto e l'Associazione.
3. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza ed interviene su richiesta documentata di qualunque organo dell'Associazione o di qualunque Iscritto. La richiesta deve essere accompagnata dal versamento del contributo ad hoc per le liti stabilito dal Presidente o dal Vice Presidente vicario. Il Collegio è competente a giudicare nelle controversie sociali tra gli iscritti, o tra qualcuno di essi e l'Associazione ovvero nei confronti dei suoi organi, nelle violazioni dello Statuto, o di Regolamenti interni.
4. Le delibere del Collegio sono valide a maggioranza. Esse vengono allegate al verbale del Consiglio Direttivo che, a sua volta, ne prende atto. Il Presidente del Collegio può nominare un sostituto a sua scelta per ogni membro eventualmente impossibilitato temporaneamente o definitivamente. In caso di dimissioni o impossibilità permanente del Presidente del Collegio dei probiviri, esso verrà sostituito da altro eletto dall'Assemblea Straordinaria.
5. Il giudizio dei probiviri, *ex bono et aequo*, è assunto senza formalità di procedura e la decisione finale del Collegio costituisce pertanto un lodo arbitrale irrituale. L'iscrizione all'Associazione costituisce accettazione espressa di questa clausola compromissoria.
6. I componenti del Collegio dei Probiviri debbono essere/essere stati iscritti all'albo degli avvocati o esercitare /aver esercitato la funzione di Magistrato.

Art. 19 - Provvedimenti disciplinari e ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri

1. L'associato o la società aderente che viene meno ai doveri verso l'Associazione o che violi la Legge e lo Statuto, a seconda della gravità della mancanza, incorre nelle seguenti sanzioni:
 - a) il richiamo;
 - b) il biasimo scritto;
 - c) la sospensione da una o più cariche di cui è investito;
 - d) l'espulsione dall'Associazione.
2. Gli interventi sanzionatori sono comminati dal Presidente Nazionale che, accertata l'infrazione, adotta provvedimento debitamente motivato, comunicandolo per iscritto all'interessato.
3. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla sua comunicazione e con il versamento a mani del segretario nazionale del contributo di euro 1.000,00 (mille/00) per spese del Collegio dei probiviri.
4. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e depositato in triplice originale e triplice copia presso la Sede Nazionale, pena la improcedibilità del ricorso stesso. Il ricorso deve, altresì, essere correlato a pena di inammissibilità, dal versamento del contributo di cui al comma precedente.
5. La decisione finale del Collegio Nazionale dei Probiviri dovrà essere resa entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso, anche in questo caso, costituisce un lodo arbitrale irrituale e

pertanto con l'iscrizione all'Associazione si accetta espressamente tale clausola compromissoria con l'accettazione del presente Statuto.

6. Il provvedimento sanzionatorio è immediatamente efficace anche se sia stato proposto ricorso al Collegio dei Probiviri, il cui lodo tuttavia potrebbe revocarlo, confermarlo oppure modificarlo.

Art. 20 - Commissariamenti delle sedi territoriali

1. In presenza di fatti e comportamenti che possano compromettere la stabilità dell'organizzazione l'onorabilità dell'Associazione a qualunque livello, il Presidente Nazionale può, sciogliere gli eventuali organi territoriali, nominando, se necessario, in loro sostituzione, un Commissario Straordinario del quale determina i compiti e la durata. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

Il Presidente Nazionale, laddove ricorrano fatti e comportamenti tali da compromettere la stabilità della organizzazione e la onorabilità dell'Associazione, può provvedere alla sostituzione di uno o più tra i Vice Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale, con la nomina di uno o più Commissari Straordinari che assumono tutti i poteri relativi alla funzione commissariata. Avverso tale provvedimento, immediatamente esecutivo, è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

2. Il ripristino delle condizioni di regolarità organizzativa delle strutture commissariate è disposto dal Presidente Nazionale, vista la relazione scritta presentata dal Commissario Straordinario entro il termine di scadenza di tale incarico. Il Commissario Straordinario assume tutti i poteri relativi alla funzione commissariata, inclusa la funzione deliberativa degli organi sciolti.

3. Il Presidente Nazionale può sostituire in qualsiasi momento il Commissario Straordinario.

4. Su richiesta scritta e motivata del Commissario Straordinario la durata dell'incarico può essere prorogata dal Presidente Nazionale.

5. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono soggetti alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti non è iscritto all'Associazione ed è eletto dall'assemblea ordinaria, ove risulti assente da due direttivi, o oggettivamente impossibilitato, il Presidente provvede alla sua sostituzione senza formalità.

2. È compito del Revisore dei Conti valutare la legittimità dei bilanci, e di accertare il controllo trasparente dell'attività amministrativa e contabile; verificare la legittimità, la regolarità, la correttezza dell'azione amministrativa; può procedere senza preavviso ad atti di ispezione e controllo in ogni sede dell'Associazione per poi relazionare entro e non oltre 15 giorni dal termine di verifica il Presidente o il Vice Presidente vicario.

Art. 22 - Patrimonio, Bilancio e Contabilità

1. L'Associazione provvede al fabbisogno di spesa per l'organizzazione e l'attuazione delle proprie finalità attraverso un fondo sociale costituito da:

- a) quote degli associati e tesserati;
- b) contributi di Enti Pubblici o Privati, anche stranieri;
- c) liberalità, lasciti e donazioni.

2. L'esercizio finanziario federale coincide con l'anno solare. L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

legge.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione di rendiconto per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno successivo. Il Rendiconto consuntivo dovrà essere formato dal conto delle entrate e uscite e dalla situazione patrimoniale.

4. Il Conto preventivo, composto dalle previsioni di spesa e di entrate, sarà sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo in occasione della sessione di Rendiconto di cui al punto 3.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita la Competente Autorità di controllo; in ogni caso in applicazione e nel rispetto della legislazione in vigore nella materia.

Art. 24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento in primis alle Leggi o Direttive dell'Unione Europea, anche se ancora non recepite dall'Ordinamento italiano, ed alla legislazione tutta della Repubblica italiana con particolare riferimento alla regolamentazione che riguarda le associazioni *no-profit*.